



COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 23/10/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, di sospensione di riunioni e di tutte le attività culturali, ricreative, sociali e sportive negli spazi comunali al chiuso

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19". (GU serie generale n. 59 del 08/03/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'interno del territorio nazionale". (GU serie generale n. 62 del 09/03/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, "ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'interno del territorio nazionale". (GU serie generale n. 64 del 11/03/2020);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
- Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

- l'ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'ordinanza della Regione Lombardia n. 619 del 15 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33";

- l'ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33";

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRESO ATTO che

- con Ordinanza del 21.10.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 Maggio 2020, n. 35", il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente Regione Lombardia, ha ordinato limitazioni agli spostamenti in orario notturno, al fine di evitare il rischio di assembramento e l'inosservanza del distanziamento interpersonale e delle misure di prevenzione da contagio;

CONSIDERATO che un allentamento sull'osservanza del rispetto delle misure suddette e del distanziamento interpersonale può verificarsi anche in altri contesti, quali luoghi di riunioni, sport e attività ludico-ricreative in generale;

CONSIDERATO l'evolversi rapidissimo della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a livello nazionale e territoriale;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato e che la "Commissione indicatori Covid-19 RL", costituita con il mandato di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci sia un rilevante incremento di ricoveri, anche in terapia intensiva;

CONSIDERATO che a livello locale sia sta verificando un incremento esponenziale dei casi che in una settimana sono passati da 2 a 40 unità;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prendere provvedimenti atti a salvaguardare la salute della popolazione;

RITENUTO quindi opportuno, in via preventiva e precauzionale, disporre la sospensione, sino al giorno 13 novembre incluso, di riunioni e, comunque, di tutte le attività sociali, ricreative, culturali e sportive,

tanto per i privati cittadini quanto per le associazioni che si tengono negli spazi comunali al chiuso e, più precisamente: piano terra di Villa Casnati sita in via S. Carlo 5, “sala Granaio”, “sala Cucinone”, “sala Carrozze” e “Centro sociale per Anziani” di Villa Radaelli sita in via S. Francesco 4, Auditorium e salette studio della biblioteca sita in via Gotifredo 1, palestre, in orario extrascolastico, site in viale Europa 7 bis e in via Di Vittorio 1 e Centro Polifunzionale di via Carabinieri Caduti;

RICHIAMATO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 comma 5;

ORDINA

la sospensione, sino al giorno 13 novembre incluso, di riunioni e, comunque, di tutte le attività sociali, ricreative, culturali e sportive, tanto per i privati cittadini quanto per le associazioni che si tengono negli spazi comunali al chiuso e, più precisamente: piano terra di Villa Casnati sita in via S. Carlo 5, “sala Granaio”, “sala Cucinone”, “sala Carrozze” e “Centro sociale per Anziani” di Villa Radaelli sita in via S. Francesco 4, Auditorium e salette studio della biblioteca sita in via Gotifredo 1, palestre, in orario extrascolastico, site in viale Europa 7 bis e in via Di Vittorio 1 e Centro Polifunzionale di via Carabinieri Caduti;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa:

- al Prefetto della Città Metropolitana di Milano;
- alla Questura di Milano;
- al comando locale della Stazione dei Carabinieri;
- all’ATS di Milano

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

RENDE NOTO

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- che, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni; in alternativa, potrà essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
C.A. Rusnati